

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Resistente: Istituto Italiano di medicina sociale.

Fatto

..... partecipò al concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un primo ricercatore , secondo livello , presso l'Istituto italiano di medicina sociale e fu esclusa dal colloquio per aver conseguito un punteggio insufficiente in entrambe le prove scritte.

Con istanza del 21.6.2006 la ha chiesto l'accesso a numerosi documenti concernenti il procedimento in sé , la sua posizione e quella degli altri candidati.

L'Istituto ha comunicato che l'accesso stesso sarebbe stato consentito solo alla conclusione del procedimento di concorso.

La ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, per consentire ad essi di presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto italiano di medicina sociale a provvedere alle suddette comunicazioni nei modi di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica

e nei confronti di

Sig..... controinteressato

Fatto

La sig., insegnante, premesso di aver subito un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della censura, ha chiesto al Dirigente scolastico della Direzione Didattica di , con istanza in data 26.5.2006 , l'accesso "alla richiesta scritta dei genitori dell'alunna di allontanamento della figlia dalla classe 5 A (a.s. 2003/2004)".

La richiesta di accesso , pur motivata genericamente, si riferisce chiaramente al suddetto procedimento disciplinare che ha interessato la ricorrente proprio all'inizio dell'anno scolastico 2003-2004 a causa di fatti riguardanti la figlia minore dei suddetti genitori .

La Dirigente scolastica ha negato l'accesso affermando che l'istanza suddetta "appare eccessivamente generica" e che, tra l'altro, "l'alunna da Lei citata ha terminato di frequentare scuole del Circolo nel giugno del 2004 e Lei stessa, da novembre 2005, insegna in un altro Circolo.

La suddetta sig., con nota in data 19.6.2006, ha insistito nella sua istanza, motivando specificamente.

La Dirigente scolastica, con nota in data 30.6.2006, ha ribadito il diniego insistendo sul difetto di motivazione, sul rilievo che il documento richiesto si riferisce all'anno 2003 e sul fatto che la suddetta insegnante presta servizio presso altra Direzione scolastica.

La sig.ha proposto ricorso a questa Commissione, notificato anche ai controinteressati, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Con memoria in data 2.9.2006 la Direzione Didattica ha ribadito la legittimità del diniego aggiungendo , in particolare, che il documento suddetto , "riferito all'anno scolastico 2003/04, è successivo al fatto per cui l'insegnanteha ricevuto dal CSA il provvedimento di censura".

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto , concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, in relazione al procedimento disciplinare che l'ha interessata. Non risultano, inoltre, circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

Va rilevato tra l'altro, in punto di fatto, che dalla documentazione allegata al ricorso emergerebbe che il documento richiesto è precedente al procedimento disciplinare, come risulta dalle dichiarazioni della dirigente durante l'adunanza del Consiglio di Disciplina.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990- la domanda d'accesso in esame.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Società Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate

e nei confronti di: Società.....

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dallaSrl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti

sostenendo che: a) all'anagrafe tributaria non risulterebbe alcun soggetto con la denominazione Società; b) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; c) il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della l. n. 241/1990; d) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Appaiono irrilevanti le due obiezioni opposte dall'amministrazione, vale a dire che "dalle interrogazioni effettuate sul sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun soggetto con la denominazione: "Società" e che "la sottoscrizione della richiesta non è autenticata ne è stata allegata copia autentica del documento di identità valido del richiedente".

L'istante sul primo punto ha rilevato nel ricorso, inoltrato alla scrivente Commissione, che la società, attualmente, risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di, al numero di repertorio, quindi non si comprende come l'amministrazione non sia in grado di identificarla.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.Lgs. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società , sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il

principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi

del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l’opposizione dell’amministrazione all’esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell’amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Societàl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate**Fatto**

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dallaSrl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti

sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato

esplicito il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i

documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la legge n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto

sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania — Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Società.....2 Srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate**e nei confronti di:** Società.....**Fatto**

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dallaSrl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non

sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**Contro****Amministrazione Resistente:** Comune di**Fatto**

Il sig., consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di il rilascio di “tutta la documentazione elementare” “relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole) colpiti dall’evento sismico del 21.8.2000, ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di, con nota in data 14.7.2006, non negava l’accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata “in tempi ristretti”, considerato tra l’altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta “concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico”.

Il sig., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di, con nota in data 16.8.2006, confermava l’impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il suddetto sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente si rileva che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo.